

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale
e per gli Affari Legislativi
e-mail: uffstudipers@mininterno.it

Prot. n. M/2413-23

Roma, 28 agosto 2001

OGGETTO: Artt. 23 e 211 Codice della strada – Intervento di rimozione di strutture pubblicitarie abusive – competenza del Prefetto.

E' stato chiesto l'avviso di questo Ufficio in merito all'individuazione dell'autorità amministrativa competente ad emettere il provvedimento con il quale viene disposta la rimozione di strutture pubblicitarie collocate su suolo privato in violazione alle disposizioni di cui all'art. 23 C.d.s..

Al riguardo si osserva che il procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola è disciplinato dallo stesso art. 23 C.d.s., il comma 13-bis prevede un primo, più immediato, intervento rispetto a quello individuato dall'art. 211 C.d.s., consistente nella diffida a rimuovere il mezzo pubblicitario rivolta dall'ente proprietario della strada all'autore della violazione e al proprietario o possessore del suolo privato. Nel caso in cui l'interessato non provveda, l'ente proprietario della strada, in deroga – si ritiene – alle disposizioni contenute nell'art. 211 C.d.s., rimuove direttamente il mezzo pubblicitario senza richiedere al Prefetto l'emissione del provvedimento di autorizzazione alla rimozione.

Soltanto se tale immediato intervento non dovesse rivelarsi risolutivo, si ritiene che debba trovare applicazione il procedimento individuato dall'art. 211 C.d.s. relativo alla generale applicazione delle sanzioni accessorie di che trattasi.

Tale norma, in particolare, prevede che il Prefetto emetta il provvedimento con il quale ordina al trasgressore l'adempimento dell'obbligo di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere abusive nel caso in cui l'interessato non abbia presentato ricorso, né abbia ovviamente provveduto all'applicazione della

sanzione accessoria secondo le indicazioni fornite dall'organo di polizia stradale nel verbale di accertamento della violazione (art. 211, commi 2 e 3, C.d.s.).

In questo quadro, solo se il trasgressore non compia nel termine indicato nell'ordinanza prefettizia le opere cui è obbligato, lo stesso Prefetto dà facoltà all'ente proprietario o concessionario della strada di realizzare le opere suddette (art. 211, comma 4, C.d.s.). Evidentemente la concessione della suddetta facoltà dovrà essere contenuta in un formale provvedimento prefettizio comunicato agli interessati.

Qualora il trasgressore non osservi tale ultimo provvedimento, si ritiene che possa trovare applicazione il disposto di cui all'art. 650 c.p.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Maffei)